

# STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA  
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 7.3.2018

## INFORMATIVA MENSILE N. 3/2018

### NOVITA' FEBBRAIO 2018

#### INDICE

#### **FEBBRAIO 2018: NOVITÀ**

- 1 *Invio all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri detraibili e deducibili - Proroga del termine per alcune tipologie..... pag. 2*
- 2 *Regime di cassa per le imprese minori - Ulteriori chiarimenti..... pag. 4*
- 3 *Iper-ammortamenti - Ulteriori chiarimenti..... pag. 5*
- 4 *Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - Chiarimenti relativi allo sviluppo di software.....pag. 6*
- 5 *Split payment - Elenchi dei soggetti obbligati - Efficacia costitutiva - Aggiornamento..... pag. 7*
- 6 *Contributi INPS artigiani e commercianti - Importi per il 2018 e termini di pagamento ..... pag. 8*

**MARZO 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI..... pag. 10**

## FEBBRAIO 2018: NOVITA'

<b>1</b>	<b>INVIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI RELATIVI AGLI ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI - PROROGA DEL TERMINE PER ALCUNE TIPOLOGIE</b>
	<p>Con il provv. 27.2.2018 n. 46319, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato, dal 28.2.2018 al 9.3.2018, il termine per effettuare l'invio telematico di alcune tipologie di dati relativi agli oneri detraibili e deducibili, da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (modelli 730 e REDDITI PF), ai sensi dell'art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175.</p> <p>La proroga riguarda solo le comunicazioni relative all'anno 2017.</p>
<b>1.1</b>	<b>SPESE RELATIVE ALLE RETTE DEGLI ASILI NIDO</b> <p>Entro il 9.3.2018 devono essere trasmessi in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili di cui all'art. 1 co. 630 della L. 27.12.2006 n. 296;</li><li>• dai genitori nell'anno 2017;</li><li>• con riferimento a ciascun figlio iscritto.</li></ul> <p>La comunicazione deve essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dagli asili nido, pubblici e privati, e dagli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili;</li><li>• direttamente o tramite gli intermediari abilitati.</li></ul> <p><b>Comunicazione dei dati dei rimborsi delle rette</b></p> <p>Entro il suddetto termine devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate anche i dati dei rimborsi delle rette:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• erogati nell'anno 2017;</li><li>• con riferimento a ciascun iscritto all'asilo nido;</li><li>• con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.</li></ul> <p>Non occorre, invece, comunicare i dati dei rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del DPR 322/98, tipicamente i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti e indicati nella Certificazione Unica, in quanto già oggetto di invio telematico all'Agenzia delle Entrate.</p> <p><b>Opposizione all'utilizzo dei dati</b></p> <p>È stato prorogato, dal 28.2.2018 al 9.3.2018, anche il termine entro cui i contribuenti possono comunicare la propria opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido sostenute nell'anno 2017, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sulla base dell'apposito modello <i>fac-simile</i> pubblicato sul sito internet dell'Agenzia, debitamente sottoscritto e specificando il codice fiscale del soggetto minore iscritto all'asilo nido per il quale è stata sostenuta la spesa;</li></ul>

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• da inviare via <i>e-mail</i> all'indirizzo <a href="mailto:opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it">opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it</a> o via fax al numero 0650762651, unitamente alla copia di un documento di identità del sottoscrittore.</li></ul>
1.2	<b>SPESE PER INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI</b> Gli amministratori di condominio, in carica al 31.12.2017, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 9.3.2018, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, le comunicazioni contenenti i dati relativi alle spese sostenute nel 2017 dal condominio, con riferimento: <ul style="list-style-type: none"><li>• agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;</li><li>• all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</li></ul>
1.3	<b>SPESE SANITARIE RIMBORSATE</b> Entro il 9.3.2018 devono essere trasmessi in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nel 2017, per effetto dei contributi versati ai sensi degli artt. 10 co. 1 lett. <i>e-ter</i> ) e 51 co. 2 lett. a) del TUIR. La comunicazione deve essere effettuata: <ul style="list-style-type: none"><li>• dagli enti, dalle Casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e dai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;</li><li>• direttamente o tramite gli intermediari abilitati.</li></ul>
1.4	<b>REGIME SANZIONATORIO</b> L'omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni in esame è soggetta all'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione: <ul style="list-style-type: none"><li>• senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;</li><li>• con un massimo però di 50.000,00 euro.</li></ul> Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro. <b>Primo anno di applicazione dell'obbligo</b> Per il primo anno di applicazione dell'obbligo di comunicazione, non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso: <ul style="list-style-type: none"><li>• di "<i>lieve tardività</i>" nella trasmissione dei dati;</li><li>• oppure di errata trasmissione degli stessi, "<i>se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata</i>".</li></ul> Tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni relative al 2017 riguardanti le rette degli asili nido. <b>Correzione dei dati trasmessi</b> Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata: <ul style="list-style-type: none"><li>• entro i 5 giorni successivi alla scadenza;</li><li>• ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.</li></ul>

<b>2</b>	<b>REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI - ULTERIORI CHIARIMENTI</b>
	<p>Nel corso di Telefisco dell'1.2.2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione al regime di cassa per le imprese minori, riguardanti in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la registrazione delle operazioni fuori campo IVA;</li><li>• la registrazione e deduzione nel 2018 delle fatture di acquisto datate e ricevute nel 2017;</li><li>• la rilevanza dei componenti reddituali rinviati ai periodi d'imposta successivi prima dell'accesso al regime di cassa.</li></ul>
<b>2.1</b>	<b>REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA</b> <p>Nell'ambito del regime di contabilità semplificata, sui registri IVA integrati, oltre alle operazioni soggette all'imposta, vanno annotate tutte le altre operazioni e scritture che non assumono rilevanza ai fini dell'IVA, ma rilevano per la determinazione del reddito d'impresa soggetto ad IRPEF. Ciò opera sia se ci si avvale della semplificazione di cui all'art. 18 co. 5 del DPR 600/73 (c.d. presunzione di incasso e pagamento), sia nel caso in cui tale opzione non sia stata esercitata (art. 18 co. 4 del predetto DPR).</p> <p>Le operazioni che non assumono rilevanza ai fini IVA sono state indicate nella circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2017 n. 11 e si tratta di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito d'impresa secondo il principio di cassa, ma non sono considerate né cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini IVA, i quali devono essere registrati entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l'operazione, ossia dalla data dell'avvenuto incasso o pagamento;</li><li>• componenti positivi e negativi che non concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa (ad esempio gli ammortamenti, le spese per il personale dipendente), i quali devono essere annotati nei registri IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 9 del DL 69/89 e art. 1 del DM 2.5.89).</li></ul> <p>Nel corso di Telefisco 2018, è stato precisato che le imprese minori che optano per la tenuta semplificata dei registri IVA integrati registrano le operazioni fuori campo IVA entro 60 giorni <i>"dalla data dell'avvenuto incasso o pagamento"</i>.</p>
<b>2.2</b>	<b>DEDUZIONE NEL 2018 PER LE FATTURE DATATE E RICEVUTE NEL 2017</b> <p>In presenza dell'opzione per la tenuta semplificata dei registri IVA integrati (ex art. 18 co. 5 del DPR 600/73), le fatture di acquisto datate e ricevute nell'anno 2017 possono essere registrate non oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2017 (30.4.2018) e con riferimento alla stessa annualità (art. 25 del DPR 633/72).</p> <p>Ai fini delle imposte dirette, qualora la fattura sia registrata nel corso del 2018, l'opzione per la tenuta semplificata dei registri IVA comporta la deducibilità del costo nell'anno 2018 in quanto si presume che la data di registrazione del documento coincida con quella in cui è avvenuto il relativo pagamento.</p> <p>Facendo il caso, ad esempio, di un'operazione effettuata ai fini IVA nel 2017 (es. cessione di beni consegnati il 20.12.2017), la cui fattura viene</p>

<i>segue</i>	<p>ricevuta nel 2017 e registrata dal cessionario tra l'1.1.2018 e il 30.4.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato nella dichiarazione relativa al 2017, da presentarsi entro il 30.4.2018, effettuando la registrazione in un sezionale del registro IVA acquisti;</li><li>• la deducibilità del costo si verifica nell'anno 2018.</li></ul>
<b>2.3</b>	<p><b>COMPONENTI REDDITUALI RINVIATI PRIMA DELL'ACCESSO AL REGIME DI CASSA</b></p> <p>I componenti reddituali (positivi e negativi) per i quali il passaggio al regime di cassa abbia comportato un mutamento del criterio di imputazione temporale continuano a concorrere alla formazione del reddito nel nuovo regime in base alle regole vigenti nel regime di "provenienza". Conseguentemente, i componenti realizzati fino al periodo d'imposta 2016 (soggetto al criterio di competenza) e rinviati per quote costanti ai periodi d'imposta successivi mantengono la medesima imputazione temporale anche nel regime di cassa.</p> <p>Pertanto, ad esempio, le quote delle plusvalenze di beni strumentali, realizzate <i>ante</i> 2016 e rinviate ai periodi d'imposta successivi, continuano a concorrere alla formazione del reddito con le stesse modalità previste dall'art. 86 co. 4 del TUIR (analogamente a quanto avviene per le plusvalenze realizzate in costanza del regime di cassa).</p> <p>In via ulteriore, le quote delle spese di manutenzione ordinaria, sostenute <i>ante</i> 2016 (eccedenti i limiti dell'art. 102 co. 6 del TUIR) la cui deduzione è stata rinviata nei periodi d'imposta successivi, continuano a concorrere alla formazione del reddito per quote costanti nei cinque esercizi successivi a quello di competenza.</p>
<b>3</b>	<p><b>IPER-AMMORTAMENTI - ULTERIORI CHIARIMENTI</b></p>
	<p>Nel corso di Telefisco dell'1.2.2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni in relazione alla disciplina dei c.d. "iper-ammortamenti".</p>
<b>3.1</b>	<p><b>SOSTITUZIONE DI UN BENE AGEVOLATO SENZA PERDITA DEL BENEFICIO</b></p> <p>Per effetto dell'art. 1 co. 35-36 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016;</li><li>• attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'art. 1 co. 11 della L. 232/2016 (dichiarazione del legale rappresentante o perizia tecnica giurata/ attestato di conformità).</li></ul> <p>Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• è esclusa da tale disposizione la sostituzione dei beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016;</li><li>• la mancata sostituzione del cespite agevolato produce effetti esclusivamente sulla prosecuzione del meccanismo applicativo del</li></ul>

<i>segue</i>	<p>beneficio, non determinando la restituzione del beneficio relativo alla deduzione delle quote di iper-ammortamento maturate prima della cessione;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• se la sostituzione o l'interconnessione avvengono nel periodo d'imposta successivo a quello di realizzo del bene originario non si potrà più fruire delle residue quote della maggiorazione del 150%;</li><li>• nell'ipotesi in cui il costo dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento; la riduzione complessiva dell'agevolazione si rifletterà quindi sull'ultima quota (o sulle ultime quote) di iper-ammortamento, senza la necessità di "spalmare" la riduzione su tutte le quote successive alla sostituzione.</li></ul>
<b>3.2</b>	<p><b>ALTRI CHIARIMENTI</b></p> <p>Oltre ai suddetti chiarimenti relativi alla sostituzione del bene agevolato, si segnalano i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il bene ordinato nel 2017, per il quale non è stato versato l'acconto del 20% entro il 2017, può fruire dell'agevolazione prevista per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, oppure entro il 31.12.2019 a condizione che l'acconto del 20% sia pagato entro il 31.12.2018;</li><li>• gli oneri accessori devono essere sostenuti nel medesimo periodo previsto per il bene principale;</li><li>• rientrano nella nozione di "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica" i magazzini di logistica utilizzati nell'ambito della grande distribuzione di merci e prodotti finiti;</li><li>• la maggiorazione del 40% per i beni immateriali spetta per l'acquisto di più beni immateriali anche in caso di investimento in un solo bene iper-ammortizzabile;</li><li>• il requisito dell'interconnessione non è soddisfatto ove lo scambio di informazioni tra il sistema di gestione e la macchina avvenga per il tramite di un operatore persona fisica.</li></ul>
<b>4</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - CHIARIMENTI RELATIVI ALLO SVILUPPO DI SOFTWARE</b></p>
	<p>Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circ. 9.2.2018 n. 59990, ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 del DL 145/2013 e al DM 27.5.2015, con particolare riferimento all'attività di sviluppo di <i>software</i>.</p>
<b>4.1</b>	<p><b>"MANUALE DI FRASCATI" DELL'OCSE</b></p> <p>In linea generale, viene affermato che i criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel c.d. "Manuale di Frascati" dell'OCSE costituiscono fonte interpretativa di riferimento anche ai fini dell'applicazione del credito d'imposta in esame alle imprese che svolgono attività di sviluppo di <i>software</i>.</p> <p>Affinché un progetto per lo sviluppo di un <i>software</i> venga classificato come attività di ricerca e sviluppo, la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica.</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l'arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere</li></ul>

<i>segue</i>	classificato come attività di ricerca e sviluppo se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello <i>stock</i> di conoscenza; <ul style="list-style-type: none"><li>• l'utilizzo del <i>software</i> per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce di per sé un avanzamento.</li></ul>
<b>4.2</b>	<b>ATTIVITÀ CHE RIENTRANO NELLA RICERCA E SVILUPPO</b> Vengono quindi riportati i seguenti esempi volti ad illustrare il concetto di ricerca e sviluppo nell'ambito delle attività di sviluppo di <i>software</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• lo sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione;</li><li>• la progettazione e la realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali;</li><li>• gli sforzi per risolvere i conflitti con <i>hardware</i> o <i>software</i> in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete;</li><li>• la creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche;</li><li>• la creazione di nuovi e originali tecniche di crittazione o di sicurezza.</li></ul>
<b>4.3</b>	<b>ATTIVITÀ ORDINARIE CHE NON RIENTRANO NELLA RICERCA E SVILUPPO</b> Nell'ambito delle attività routinarie od ordinarie che, pur essendo correlate al <i>software</i> , non presentano contenuti di ricerca e sviluppo, vengono invece riportati i seguenti esempi: <ul style="list-style-type: none"><li>• i lavori su aggiornamenti, già liberamente disponibili prima dell'inizio dei lavori stessi, relativi a specifici sistemi o programmi;</li><li>• le attività di ordinaria manutenzione del computer o del <i>software</i>;</li><li>• lo sviluppo di <i>software</i> applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti <i>software</i> esistenti;</li><li>• l'aggiunta di nuove funzionalità per l'utente a programmi applicativi esistenti;</li><li>• la creazione di siti <i>web</i> o <i>software</i> utilizzando strumenti esistenti;</li><li>• l'utilizzo di metodi <i>standard</i> di crittazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;</li><li>• la "customizzazione" di prodotti per un particolare uso, a meno che durante tale processo non vengano aggiunte nuove conoscenze che migliorino significativamente il programma base;</li><li>• l'ordinaria attività di correzione di errori ("<i>debug</i>") di sistemi e programmi esistenti.</li></ul>
<b>5</b>	<b>SPLIT PAYMENT - ELENCHI DEI SOGGETTI OBBLIGATI - EFFICACIA COSTITUTIVA - AGGIORNAMENTO</b>
	Il Dipartimento delle Finanze, con un comunicato pubblicato in data 7.2.2018 sul proprio sito internet, si è espresso in relazione all'efficacia temporale dell'applicazione del meccanismo dello <i>split payment</i> (art. 17-ter del DPR 633/72).
<b>5.1</b>	<b>EFFICACIA COSTITUTIVA DEGLI ELENCHI PUBBLICATI</b> Agli elenchi pubblicati relativi ai soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72 (come modificato dall'art. 3 del DL 148/2017, conv. L. 172/2017) è attribuita efficacia costitutiva in coerenza con quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 7.11.2017 n. 27. La disciplina dello <i>split payment</i> , pertanto, al fine di tutelare il legittimo

<i>segue</i>	affidamento dei soggetti interessati, ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e di pubblicazione di quest'ultimo sul sito internet del Dipartimento delle Finanze.
<b>5.2</b>	<b>DATA DI INCLUSIONE NEGLI ELENCHI</b> Negli elenchi sopra descritti, per agevolare la consultazione delle posizioni dei soggetti, è stata aggiunta una colonna che riporta la data di inclusione dei contribuenti.
<b>5.3</b>	<b>AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI</b> Si segnala che, da ultimo, sono stati aggiornati al 20.2.2018 i seguenti elenchi: <ul style="list-style-type: none"><li>• enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;</li><li>• enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;</li><li>• enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni pubbliche.</li></ul>
<b>6</b>	<b>CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - IMPORTI PER IL 2018 E TERMINI DI PAGAMENTO</b>
	L'INPS, con la circ. 12.2.2018 n. 27, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2018 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2017, raggiungendo la misura prevista a regime dall'art. 24 co. 22 del DL 201/2011.
<b>6.1</b>	<b>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI</b> Per gli artigiani, l'aliquota contributiva per il 2018 è quindi pari al 24%. Tale aliquota è ridotta al 21%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. Per il reddito eccedente 46.630,00 euro (rispetto al precedente limite di 46.123,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: <ul style="list-style-type: none"><li>• al 25%;</li><li>• ovvero al 22%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.</li></ul>
<b>6.2</b>	<b>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCianti</b> Per i commercianti, l'aliquota contributiva per il 2018 è quindi pari al 24,09%, poiché comprende l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività. Tale aliquota è ridotta al 21,09%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. Per il reddito eccedente 46.630,00 euro (rispetto al precedente limite di 46.123,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: <ul style="list-style-type: none"><li>• al 25,09%;</li><li>• ovvero al 22,09%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.</li></ul>
<b>6.3</b>	<b>RIDUZIONI PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI</b> Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.
<b>6.4</b>	<b>CONTRIBUTO DI MATERNITÀ</b> Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).



# STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA  
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

<b>6.5</b>	<b>MINIMALE DI REDDITO PER IL 2018</b> Il minimale di reddito per il 2018, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.710,00 euro (prima 15.548,00 euro).
<b>6.6</b>	<b>MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2018</b> Il massimale di reddito per il 2018, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari: <ul style="list-style-type: none"><li>• a 77.717,00 euro (prima 76.872,00 euro), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;</li><li>• ovvero a 101.427,00 euro (prima 100.324,00 euro), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall'1.1.96 o successivamente a tale data.</li></ul>
<b>6.7</b>	<b>MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI</b> I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro: <ul style="list-style-type: none"><li>• il 16.5.2018, il 20.8.2018, il 16.11.2018 e il 18.2.2019, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;</li><li>• i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo e secondo acconto 2018.</li></ul>

**MARZO 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI**

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
7.3.2018	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• utilizzando il modello "ordinario" della "Certificazione Unica 2018", approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li><li>• nel rispetto delle previste specifiche tecniche.</li></ul> <p>Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li><li>• rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.</li></ul> <p>Possono essere inviate dopo il 7.3.2018 ed entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2018 (31.10.2018) le certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione dei modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF precompilati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni;</li><li>• le provvigioni;</li><li>• i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;</li><li>• i redditi esenti.</li></ul>
7.3.2018	Comunicazione "sede telematica" per conguagli 730/2018	<p>I sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'apposita "sede telematica" (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2018.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in via telematica;</li><li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li></ul> <p>Se è la prima comunicazione (sostituti d'imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta "sede telematica"), deve avvenire</p>

# STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA  
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>nell'ambito del "Quadro CT" del modello "ordinario" della "Certificazione Unica 2018". Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l'apposito modello "CSO", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013.</p> <p>Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d'imposta che negli scorsi anni hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti.</p>
9.3.2018	Trasmissione dati spese recupero edilizio e riqualificazione energetica su parti comuni condominiali	<p>Gli amministratori di condominio in carica al 31.12.2017 devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condomini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2017 con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;</li><li>• all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</li></ul>
9.3.2018	Trasmissione dati spese asili nido	<p>Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alle spese sostenute dai genitori nel 2017, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto;</li><li>• ai rimborsi delle rette, erogati nel 2017, con riferimento a ciascun iscritto all'asilo nido.</li></ul>
9.3.2018	Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie	<p>Gli enti, le Casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle spese sanitarie</p>

# STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA  
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		rimborsate nell'anno 2017, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati.
12.3.2018	Correzione Certificazioni Uniche	I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono ritrasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le corrette "Certificazioni Uniche 2018", relative al 2017: <ul style="list-style-type: none"><li>• che contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;</li><li>• mediante la sostituzione o l'annullamento delle certificazioni errate inviate entro il 7.3.2018, con il modello "ordinario";</li><li>• al fine di evitare l'applicazione delle previste sanzioni.</li></ul>
16.3.2018	Tassa numerazione e bollatura libri e registri	Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di: <ul style="list-style-type: none"><li>• 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l'ammontare di 516.456,90 euro;</li><li>• ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l'ammontare di 516.456,90 euro.</li></ul> L'importo della tassa prescinde: <ul style="list-style-type: none"><li>• dal numero dei libri e registri;</li><li>• dalle relative pagine.</li></ul>
16.3.2018	Versamento saldo IVA 2017	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2017. Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti, entro: <ul style="list-style-type: none"><li>• il 2.7.2018, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;</li><li>• oppure il 20.8.2018, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.</li></ul>
16.3.2018	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: <ul style="list-style-type: none"><li>• liquidare l'IVA relativa al mese di febbraio 2018;</li><li>• versare l'IVA a debito.</li></ul> I soggetti che affidano la tenuta della

# STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA  
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.3.2018	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: <ul style="list-style-type: none"><li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2018;</li><li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2018 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li></ul> Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018 non è di almeno 500,00 euro.
16.3.2018	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: <ul style="list-style-type: none"><li>• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li><li>• in relazione agli apparecchi e congegni installati prima del 1° marzo.</li></ul>
26.3.2018	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: <ul style="list-style-type: none"><li>• relativi al mese di febbraio 2018, in via obbligatoria o facoltativa;</li><li>• mediante trasmissione telematica.</li></ul> I soggetti che, nel mese di febbraio 2018, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: <ul style="list-style-type: none"><li>• i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2018, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o</li></ul>

# STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA  
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.
30.3.2018	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2018 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2018. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
31.3.2018	Certificazione redditi da lavoro	I sostituti d'imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d'autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all'anno 2017: • delle somme e valori corrisposti; • delle ritenute operate; • delle detrazioni d'imposta effettuate; • dei contributi previdenziali trattenuti. Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello "sintetico" della "Certificazione Unica 2018", approvato dall'Agenzia delle Entrate. Se la certificazione relativa al 2017 è già stata consegnata utilizzando il modello di "Certificazione Unica 2017" (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2017), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova "Certificazione Unica 2018".
31.3.2018	Certificazione dividendi	I soggetti che nel 2017 hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori

# STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA  
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>l'apposita certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dei dividendi corrisposti;</li><li>• delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate.</li></ul> <p>La certificazione va rilasciata utilizzando l'apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 12.1.2018 n. 9520.</p>
31.3.2018	Certificazione <i>capital gain</i>	<p>I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. "<i>capital gain</i>"), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell'anno 2017.</p> <p>L'obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito".</p> <p>Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.</p>
31.3.2018	Altre certificazioni	<p>I sostituti d'imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2017, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).</p> <p>La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l'ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;</li><li>• delle ritenute operate.</li></ul>
31.3.2018	Modello "EAS"	<p>Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello "EAS":</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• se nell'anno 2017 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato;</li><li>• al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi.</li></ul> <p>La presentazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in via telematica;</li><li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li></ul>

**Studio Gorini s.t.p. a r.l.**

*Informativa mensile n. 3/2018 – pag. 15*